

STATUTO

**GI.EFFE.PI. - GESTIONI
FAMILIARI PROTETTE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE
E.T.S.
VALIDAMENTE
IDENTIFICABILE IN SIGLA
CON LA DENOMINAZIONE
"GI.EFFE.PI.- GESTIONI
FAMILIARI PROTETTE S.C.S.
IMPRESA SOCIALE E.T.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NIZZA MONFERRATO AT VIA PIAVE
31

Numero REA: AT - 134005

Codice fiscale: 01671270054

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al nr.6521/4655	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi dell'art.2522 II comma Codice Civile, ed ai sensi del D.Lgs. 112/2017 una società cooperativa sociale denominata: "Gi.Effe.Pi. - Gestioni Familiari Protette Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale E.T.S." validamente	
	identificabile in sigla con la denominazione "Gi.Effe.Pi. - Gestioni Familiari Protette S.c.s. Impresa Sociale E.T.S."	
	Alla Cooperativa Impresa Sociale, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Sede)	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Nizza Monferrato (At).	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, precisando che l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell'assemblea straordinaria.	
	Art. 3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi, socio assistenziali, socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 comma 1 lett.A) della Legge nr. 381/1991; ed attività lavorative svolte dai soci e rivolte a soggetti giovani e adulti in situazione di transizione e/o debolezza e/o disagio rispetto al mercato del lavoro ed al pieno esercizio del diritto di partecipazione e di informazione, per favorirne la piena cittadinanza.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente,	

	in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse umane della comunità e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo -grazie anche all'apporto dei soci lavoratori- l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.	
	A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 C.C.:	
	(a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) deve devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con soggetti terzi, non soci.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa impresa sociale esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, nei settori:	
	1) dell'assistenza sociale, ai sensi della Legge 8 novembre 2000 nr.328 e art. 128 D.Lgs. e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 nr.104 e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 nr.112 e successive modificazioni;	
	2) degli interventi e prestazioni sanitarie;	
	3) dell'assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;	
	4) dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr. 53 e successive modificazioni;	
	5) della ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	6) della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e	

	formativo. In particolare la Società ha per oggetto:	
	- la gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi e attività lavorative svolte dai soci e rivolte a	
	soggetti giovani e adulti in situazione di transazione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro ed al pieno esercizio	
	del diritto di partecipazione e di informazione, per favorirne la piena cittadinanza, ai sensi dell'articolo 1, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 nr.381. I soggetti a cui sono rivolte le attività della cooperativa sono persone anziane	
	e malati terminali oncologici, persone sottoposte alle cure per Parkinson o Alzheimer, invalidi, persone affette da patologie croniche e/o HIV, minori, minori a rischio, minori stranieri, giovani in cerca di lavoro, studenti, giovani a bassa	
	scolarità, apprendisti, nuclei familiari, adulti in cerca di lavoro, adulti disoccupati di lungo periodo, disoccupati da	
	riqualificare, lavoratori iscritti alle liste di mobilità e di cassa integrazione, portatori di handicap, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in regime di detenzione ed ex detenuti, stranieri, occupati;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio e di terzi, di strutture, centri diurni, residenziali, comunità-alloggio, per l'erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;	
	- l'attività sanitaria e socio-sanitaria per lo svolgimento di servizi in ambito ambulatoriale e poliambulatoriale mediante l'inserimento di medici e specialisti in medicina in generale;	
	- l'organizzazione e la gestione, per conto proprio e di terzi, di centri sociali e di aggregazione, socio-sanitari e di accoglienza;	
	- l'assistenza qualificata anche al domicilio e le attività ad esse connesse quali l'accompagnamento per visite mediche, e disbrigo pratiche o il confezionamento e la somministrazione pasti, lavori di pulizie e piccola manutenzione, raccolta e lavaggio biancheria. Prestazioni infermieristiche, riabilitative, prevenzione socio-sanitaria, telesoccorso;	
	- l'organizzazione e la gestione, per conto proprio e di terzi di attività di prevenzione, recupero del disagio e socializzazione sul territorio;	
	- offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.;	
	- l'organizzazione e la gestione per conto proprio e di terzi, di osservatori e laboratori sulla condizione dei minori, degli adolescenti, dei giovani, dei disabili sull'offerta di servizi ad essi rivolti attraverso la raccolta, l'organizzazione di dati sulla condizione giovanile, l'attivazione di reti di comunicazione, connessione, coordinamento e relazione fra amministrazione, servizi territoriali e popolazione giovanile e di portatoti di handicap e loro famiglie, monitoraggio di interventi rivolti a tali fasce, progettazione di interventi opera-	

	tivi finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone;	
	- l'organizzazione e la gestione, per conto proprio e di terzi, di poli di ascolto territoriali e scolastici (poli d'ascolto telefonici, progetti di autovalutazione dei centri di ascolto e di formazione all'ascolto, costituzione di reti di famiglie affidatarie e non) al fine di orientare, accudire, formare, sostenere i ragazzi e portatori di handicap e le loro famiglie sul territorio;	
	- l'attività di orientamento scolastico e lavorativo attraverso la gestione, per proprio conto e di terzi, di Centri di informazione e consulenza offrendo agli utenti la possibilità di dare voce ai propri bisogni e di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare l'inserimento lavorativo o scolastico sul territorio in un'ottica di prevenzione al disagio;	
	- l'organizzazione in aiuto e con l'intervento delle famiglie stesse, dei centri di servizio, terapeutici, di assistenza, di attività riabilitative in genere, di supplenza all'handicap anche mediante la gestione di appositi centri di lavoro;	
	- l'offerta di servizio di assistenza durante gli inserimenti lavorativi di portatori di handicap;	
	- la sensibilizzazione e propaganda degli scopi sociali e delle sue attività operative;	
	- la promozione e svolgimento anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati operanti per finalità o fini complementari, di tutte le attività socio-culturali, paramediche, ludo-ricreative, che possono essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana, civile e sociale; i soggetti a cui sono rivolte le attività della cooperativa sono: minori, minori a rischio, minori stranieri, giovani in cerca di lavoro, studenti, giovani a bassa scolarità, apprendisti, nuclei familiari, adulti in cerca di lavoro, adulti disoccupati di lungo periodo, disoccupati da riqualificare, lavoratori iscritti alle liste di mobilità e di cassa integrazione, portatori di handicap, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in regime di detenzione ed ex detenuti, stranieri, anziani e soggetti richiedenti asilo.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.	
	La Cooperativa impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello	

	scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.	
	Inoltre la cooperativa impresa sociale promuoverà la formazione professionale dei soci lavoratori con specifico riferimento ai settori produttivi in cui sono impiegati, anche con il contributo della U.E., degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli.	
	E' vietata ogni modifica statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale.	
	La Cooperativa Impresa sociale potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, precisandosi che le attività finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, nr. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa Impresa sociale può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Art. 6 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali e che sono in possesso dei seguenti requisiti.	
	Possono essere soci le persone fisiche che per competenze pro-	
	fessionali comunque acquisite sono in grado di partecipare	
	all'oggetto sociale attraverso la prestazione di attività la-	
	vorativa nella forma alternativa del lavoro subordinato o del-	
	la collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro auto-	
	no, secondo le disposizioni della legge e dei vigenti rego-	
	lamenti interni.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i	
	soci cooperatori che esercitino in proprio attività analoghe o	
	affini ed in contrasto o concorrenza con quella della società.	
	Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati	
	secondo quanto dispone la norma in merito.	
	Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che se-	
	condo le disposizioni di legge potranno finanziare la coopera-	
	tiva e sottoscrivere gli strumenti finanziari dalla legge con-	
	sentiti.	
	Con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1,	
	comma 1, lettera b) della citata legge nr.381/91, possono as-	
	sumere la qualifica di soci cooperatori, le persone svantag-	
	giate di cui all'art.4, comma 1 di detta Legge nr. 381/91	
	s.m.i., fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti	
	allo svolgimento delle predette attività, il disposto del com-	
	ma 2 di detto articolo 4, i soggetti svantaggiati e molto	
	svantaggiati:	
	1) disoccupati da almeno 24 mesi;	
	1a) disoccupati da 12 mesi se:	
	* con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;	
	* non sono diplomati o hanno completato la formazione da due	
	anni senza avere trovato lavoro;	
	* con età superiore ai 50 anni;	
	* soli con figlio a carico;	
	* lavora in contesti ove il suo genere (uomo o donna) è forte-	
	mente sotto rappresentato;	
	* appartiene ad una minoranza etnica e necessità di rafforzare	
	la formazione linguistica e professionale;	
	2) rifugiati o richiedenti protezione internazionale;	
	3) persone con asilo politico, protezione umanitaria e sussidi-	
	diaria;	
	4) persone senza fissa dimora;	
	5) persone inserite nel collocamento mirato della legge	
	68/1999.	
	Ai sensi dell'art.14 della legge 59/92 è altresì consentita	
	l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	

	società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private in qualità di soci sov-	
	ventori.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art.10 della legge nr.381/91.	
	Art. 7 (Soci volontari)	
	Possono assumere la qualifica di soci volontari tutti coloro che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 nr. 381 sue modifiche e integrazioni.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e delle prestazioni previdenziali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma primo lett.A) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 della stessa legge.	
	Art. 8 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	

	peratori.	
	In ragione dell'interesse o al fine di completare la formazio-	
	ne del socio, in tale categoria speciale potranno essere am-	
	messi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione, durata che, comunque, non dovrà essere supe-	
	riore ai cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del pre-	
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno eventualmente arrecato, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione obbligato-	
	ria e non, stabilita dalla Cooperativa;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard lavorativi e/o profes-	
	sionali.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministra-	
	zione che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra	
	indicati in rapporto all'interesse del suo inserimento.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione	

	nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.41 e seguenti del presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, il soggetto proponente può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda e di tutte le pratiche correlate all'ammissione;	
	* dal sovrapprezzo non restituibile, determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'ultimo bilancio approvato;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio, in particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche e dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 12 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) oltre i casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, quando egli considera la prosecuzione del rapporto sociale non più compatibile o coerente con i propri interessi.	
	Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 (Esclusione) L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio	

	di non discriminazione nei casi previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che compromettano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	f) in qualche modo danneggia, moralmente o materialmente, la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;	
	g) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società e/o nei confronti dei commit-	
	tenti della società;	
	h) il cui comportamento, indipendentemente da una specifica colpa o inadempimento, non è considerato compatibile o coerente con gli interessi della cooperativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	La cessazione del rapporto di lavoro determina seduta stante la cessazione o esclusione del rapporto associativo e viceversa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 15 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, in quanto la quota di sovrapprezzo ai sensi dell'art. 10 del presente statuto non è restituibile.	
	Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 16 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 15. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del	

	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammesse alla Cooperativa persone fisiche soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 nr. 59.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00.= (Euro venticinque) ciascuna.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, presenti o rappresentati, in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00.=. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	

	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci e non restituite ai sensi del precedente art. 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.	
	Art. 25 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Il Consiglio di Amministrazione redige, inoltre, e previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente, il bilancio sociale di cui all'art.9 del D.Lgs. 112/2017.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 nr. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 nr. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice	

	Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio italiano), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.20, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	

	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio può rappresentare fino a nr. 8 (otto) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza specifici in considerazione dell'attività della società e che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone fisiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.	
	Art. 34 (Poteri degli Amministratori) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	

	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta ai soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	

	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 Codice Civile ed ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.112/2017, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di revisione legale dei conti.	
	Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione del Sindaco Unico o dei membri del Collegio Sindacale è determinata per l'intero triennio dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, e comunque in misura non inferiore alle tariffe professionali definite per tale incarico, per l'intera durata del loro ufficio.	
	Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	Art. 40 (Revisione legale dei conti)	
	In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, qualora la legge lo preveda o comunque per volontà dei soci, devono essere nominati uno o più soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	La retribuzione dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti è determinata secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	

	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	6.000,00.= (seimila virgola zero zero). Ai fini della determi-	
	nazione del valore della controversia si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli	
	10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra associazioni di professionisti e	
	sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio compe-	
	tente.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art.35, comma 1 del Decreto Legislativo numero 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo numero 5/03 i	
	soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, Decreto Legislativo numero 5/03, nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipa-	

	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. Art. 44 (Clausola di Mediazione)	
	In alternativa all'arbitrato tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la cooperativa, da o contro il Consiglio di Amministrazione, da o contro il Collegio Sindacale o il Revisore Legale (se nominato), da o contro i Liquidatori, sono risolte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un Ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, nr.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La Cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dai dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 49 (Cariche sociali)	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;	
	b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale società cooperativa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresе in generale;	
	c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente art.37.	
	Art. 50 (Disposizioni finali)	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e previste nel presente statuto:	
	- (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci)	
	- (approvazione bilancio e destinazione dell'utile)	
	- (devoluzione del patrimonio residuo)	
	sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Art. 51 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 II comma e 2522 II comma Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	F.TO: BELLETTI GINA	
	FORLINI EMILIO	
	BERCHIO FEDERICO	
	ROSALBA DIDONNA NOTAIO (Impronta di sigillo)	

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO
2005 NR. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.